



DIPARTIMENTO AMBIENTE

Unità di Progetto interdirezionale Gestione Rifiuti

Oggetto: Procedura aperta per la realizzazione di una campagna di comunicazione integrata e coordinata denominata “NAPOLI DIFFERENZIA - Informazione e formazione sulla raccolta differenziata”. - **Risposte ai quesiti posti aggiornate alla data del 20 novembre 2009.**

QUESITO: punto 5 dell'art. 6 del Capitolato Speciale: "...fatturato specifico, in servizi analoghi a quelli oggetto di gara...". In questo caso si intende: "campagna di comunicazione integrata"? oppure i servizi analoghi si riferiscono esclusivamente alla "raccolta differenziata"?

RISPOSTA: per servizi analoghi a quello oggetto di gara, di cui all'art. 6, punto 5, del capitolato devono intendersi quelli analoghi al servizio di comunicazione riferito alla raccolta differenziata.

QUESITO: in relazione all'art. 6 Busta 1 Documentazione punto n.8 Iscrizione ad associazioni di categoria nell'ambito della comunicazione a quali associazioni si fa riferimento? Devono essere associazioni che riguardano solo la comunicazione, oppure possono comprendere anche altri aspetti?

RISPOSTA: Si prega di essere più precisi con riferimento al quesito in oggetto, non essendo chiaro cosa voglia intendersi per “altri aspetti”

QUESITO: identificazione appalto. Sul bando al punto II.1.2. è indicata la categoria 27 corrispondente ad “altri servizi” mentre al successivo punto II.1.6 è riportato il CPV 80540000-1 corrispondente a “servizi di formazione ambientale” che è invece in capo alla categoria 24. Poiché secondo la vigente normativa in tema di appalti pubblici le classificazioni devono essere il più aderente possibile all'oggetto principale dell'appalto (cfr. portale SIMAP) che al punto II.1.5 del bando viene definito “campagna di comunicazione integrata e coordinata” che corrisponde invece alla Categoria 13, CPV79341400-0, potremmo avere chiarimenti in merito ?

RISPOSTA: in merito a quanto richiesto si comunica che è in corso di pubblicazione la rettifica del bando

QUESITO: documentazione complementare e atti. Al punto I.1 del bando si parla di “documentazione complementare”; al punto VI:3 del bando si parla di “atti” (ved. pag. III

sestultima riga, si legge: “si rinvia al Capitolato Speciale d'Appalto e agli **atti**.... visionabili... e scaricabili dal sito...). Poiché sul sito sono presenti unicamente bando e capitolato, potete dirci a quale documentazione complementare e a quali atti vi riferite e come e dove sono consultabili?

RISPOSTA: sono presenti sul sito del comune di Napoli, all'area tematica Ambiente, nella sezione Gestione rifiuti, risparmio energetico ed ecoincentivi, documenti ed atti attinenti la raccolta differenziata che possono essere di aiuto al concorrente nel formulare la propria offerta

QUESITO: consegna. Essendo esclusa la consegna a mano dei plichi contenenti le offerte, chiediamo: è ammessa la consegna a mezzo corriere autorizzato?

RISPOSTA: è possibile spedire la domanda di partecipazione e la relativa documentazione a mezzo corriere autorizzato, fermi restando i termini di ricezione indicati nel bando.

QUESITO: chiarimenti in merito agli ARTT. 7 e 9

all'art. 7 - BUSTA N. 2 - PROGETTO si legge: “Nella seconda busta sarà contenuto il progetto che illustrerà la campagna di comunicazione, le risorse (impegni, qualifiche e mansioni), le modalità di realizzazione, la tempistica, **l'esperienza e professionalità attestante gli elementi di cui all'art. 9 (criteri)**,

All'art. 9 - AGGIUDICAZIONE DELLA GARA si legge: “.....

C) *Qualità dell'offerta* (max 20/100) espressa in termini di:

a) modalità di presentazione del progetto e di presentazione del preventivo (max 5/100);

Il D.lgs. prevede espressamente che all'interno delle offerte tecniche non vi debba essere alcun riferimento a prezzi, costi, quotazioni. A quale preventivo vi riferite? Si tratta di un refuso?

b) chiarezza della documentazione presentata e della modalità di redazione dell'offerta medesima con riferimento all'esposizione degli aspetti tecnici e, in particolare, di quelli descritti nel capitolato **all'art. 2** (max 10/100);

all'art. 2 MODALITÀ DI GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE del capitolato non è descritto alcun aspetto tecnico. Vi riferite forse all'ART. 1 comma 2 e comma 3 ?

RISPOSTA: in merito a quanto richiesto ai punti sub a) e sub b) si comunica che è in corso di pubblicazione la modifica del capitolato speciale d'appalto

QUESITO: presentazione della documentazione - rassegna stampa - del successo dell'azione svolta per almeno un progetto di comunicazione sui temi della raccolta differenziata realizzato negli ultimi tre anni (max 5/100). Secondo il Codice degli appalti nonché chiarimenti e pareri dell'Autorità di Vigilanza sugli appalti non è possibile inserire nei criteri di valutazione un elemento non richiesto quale requisito di capacità tecnico-professionale. Potete chiarire questo aspetto?

RISPOSTA: è valutazione discrezionale della stazione appaltante l'individuazione dei criteri di valutazione dell'offerta. Ciò che la giurisprudenza ha affermato in generale è che non è possibile

inserire tra i criteri di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa elementi che attengono invece ai requisiti di capacità economico finanziaria e di esperienza tecnico-professionale. Nella specie di contro non vi è alcun tipo di commistione in quanto viene chiesto al concorrente di dimostrare un *quid* in più rispetto ai requisiti minimi di partecipazione alla gara.

QUESITO: chiarimenti in merito all'art. 1. All'art. 1, comma 3 lettera B) del capitolato si legge: "... B) Per la gestione dell'intero programma di promozione e comunicazione, l'azienda dovrà dimostrare, attraverso apposito allegato che presenti i curricula del personale impiegato, di poter contare su collaboratori con una maturata esperienza, con almeno tre anni di attività nella realizzazione di campagne sociali.

Abbiamo inteso che - per dimostrare la capacità professionale - vanno presentati i curricula del personale che sarà incaricato della prestazione dei servizi inserendoli come allegato all'offerta tecnica nella busta B. E' corretto?

RISPOSTA: con riferimento a quanto previsto all'art. 1, comma 3, lett. B) si precisa che non si tratta di un requisito da dimostrare in fase di partecipazione alla gara; la prova del suo possesso dovrà essere fornita solo successivamente all'aggiudicazione da parte della ditta vincitrice.

QUESITO: Per quanto riguarda l'ufficio stampa, gli operatori preposti dovranno dimostrare di avere la capacità di promuovere i temi della campagna attraverso tutti i canali mediatici: (omissis) e dovranno dimostrare di avere capacità di organizzare relazioni stabili con i suddetti media. Intendete forse che - per dimostrare la capacità di promuovere i temi della campagna e di organizzare relazioni stabili con i suddetti media vadano presentate copie di rassegne stampa relative a servizi resi come allegato all'offerta tecnica nella busta B? Potete chiarire meglio questo aspetto?

RISPOSTA: come per il precedente quesito, si precisa che non si tratta di un requisito da dimostrare in fase di partecipazione alla gara; la prova del suo possesso dovrà essere fornita solo successivamente all'aggiudicazione da parte della ditta vincitrice.

QUESITO: E' possibile spedire la domanda di partecipazione e la relativa documentazione a mezzo di corriere autorizzato o tramite posta?

RISPOSTA: E' possibile spedire la domanda di partecipazione e la relativa documentazione sia a mezzo corriere autorizzato che tramite posta, fermi restando i termini di ricezione indicati nel bando.

QUESITO: il punto 8) dell'art. 6 del Capitolato speciale d'appalto richiede: "Iscrizione ad associazioni di categoria nell'ambito della comunicazione. In caso di RTI il requisito deve essere posseduto dalla mandataria". Premesso che _____ possiede la certificazione di qualità richiesta rilasciata dalla _____, società accreditata presso la Sincert in "Progettazione ed erogazione di servizi di consulenza d'impresa, marketing e comunicazione integrata e di corsi di formazione" ed inoltre è iscritta all'Unione Industriali di

_____ , si chiede se queste due credenziali, soddisfano il requisito di cui sopra oppure si necessita di iscrizione presso altro tipo di iscrizione.

RISPOSTA: il requisito richiesto dal capitolato è specifico nel richiedere l'iscrizione ad una associazione di categoria nell'ambito della comunicazione, requisito che non può ritenersi soddisfatto alla stregua delle indicazioni fornite.

QUESITO La documentazione relativa all'art- 6 del capitolato speciale di appalto deve essere intestata a: Comune di Napoli - Servizio Unità di Progetto Interdirezionale Gestione Rifiuti - Via Pacioli, 91 – 80133 Napoli

RISPOSTA: La Busta n. 1 - Documentazione deve essere contenuta all'interno del plico senza alcun indirizzo, e va inserita nel plico di cui all'art. 5.

QUESITO : La _____ è iscritta all'Unione degli Industriali di _____ nella sezione terziario avanzato che raccoglie anche le società che realizzano servizi pubblicitari e di comunicazione. E' sufficiente tale iscrizione per rispondere al requisito di cui all'art. 6 punto 8) del CSA in cui si richiede l'iscrizione ad associazioni di categoria nell'ambito della comunicazione?

RISPOSTA: No, non è sufficiente.

QUESITO: E' possibile prevedere all'interno dell'offerta eventuali sponsorizzazioni da parte di enti/aziende terze, individuate dal concorrente, che possono fornire copertura finanziaria per attività integrative rispetto alle prestazioni minime richieste dal capitolato di gara?

RISPOSTA: Il Bando ed il capitolato non escludono tale possibilità, ma trattandosi di aspetti relativi al contenuto dell'offerta ogni decisione in merito sarà adottata dalla Commissione in sede di gara. Ad ogni buon conto le eventuali sponsorizzazioni potranno far parte del contenuto dell'offerta a condizioni che siano rispettati i principi fondamentali ai quali si ispira l'attività della pubblica amministrazione ed in particolare quella del Comune di Napoli.

QUESITO: Nel capitolato di gara, art. 6 comma 12 è previsto una riduzione del 50% del deposito cauzionale provvisorio nel caso in cui il concorrente sia in possesso della certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2000. Nel caso di costituenda RTI la riduzione del 50% è prevista anche nel caso in cui la certificazione sia posseduta dalla sola mandataria (come richiesto dall'art. 6, comma 7) oppure è necessario che tutte le componenti della costituenda RTI ne siano in possesso?

RISPOSTA: Sì, è sufficiente che ne sia in possesso la mandataria.

QUESITO: documentazione dell'Associazione o Consorzio Temporaneo d'Impresa = è richiesta una semplice dichiarazione del capofila (nel caso specifico sarà la società di comunicazione NEWORLD di Leonardo e Alessandro Cecchi Paone) di sussistenza di una Associazione /

Consorzio Temporaneo (con relativi documenti dei singoli componenti) o una documentazione da cui emerga la registrazione del Consorzio / Associazione ad un registro associativo od altro?

RISPOSTA L'art. 34 del Codice dei contratti pubblici dispone che sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici, tra gli altri, gli imprenditori individuali, anche artigiani, le società commerciali, le società cooperative e i raggruppamenti temporanei dei soggetti citati i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti. Il successivo art. 37, al comma 8, consente la presentazione di offerte anche da parte di raggruppamenti non ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno il raggruppamento e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza a uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

L'art. 6 del capitolato speciale d'appalto specifica in caso di R.T.I da chi debbano essere rese le dichiarazioni per partecipare alla gara ed in che misura debbano essere posseduti i requisiti di partecipazione dai soggetti costituenti il raggruppamento.

QUESITO: al Consorzio Temporaneo d'Impresa sono ammesse società di organizzazione-eventi e ditte individuali che si occupano di ufficio stampa?

RISPOSTA: L'art. 34 del Codice dei contratti pubblici dispone che sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici, tra gli altri, gli imprenditori individuali, anche artigiani, le società commerciali, le società cooperative e i raggruppamenti temporanei di concorrenti. Le parti costituenti un raggruppamento temporaneo d'impresa sono libere di regolare i loro reciproci rapporti nelle modalità ritenute più idonee.

Ciò che risulta essenziale per partecipare alla gara è che il R.T.I. nel suo complesso soddisfi i requisiti economico – finanziari (fatturato) e tecnico – organizzativi (esperienza in servizi analoghi) richiesti dall'art. 6 del capitolato speciale d'appalto.

Per altro l'attività di ufficio stampa non è richiesta dal bando come requisito di partecipazione da dimostrare in sede di offerta, ma si tratta di un'attività che l'aggiudicatario dovrà garantire per l'intera durata dell'appalto.

QUESITO: premesso che il Comune di Napoli ha messo a gara l'affidamento del servizio per la realizzazione di una campagna di comunicazione integrata e coordinata denominata NAPOLI DIFFERENZIA – Informazione e formazione sulla raccolta differenziata; atteso che la procedura esperita dal comune di Napoli per l'indizione della gara è la procedura aperta, preso atto che tra le risposte ai quesiti fornite dall'Amministrazione appaltante e pubblicate nel sito web del comune di Napoli nell'area dedicata al bando vi è quella relativa al fatturato specifico in servizi analoghi e precisamente che “per servizi analoghi a quello oggetto di gara devono intendersi quelli di comunicazione riferita alla raccolta differenziata”. La scrivente società intende manifestare i propri dubbi circa l'interpretazione fornita con tale risposta che restringe oltremodo il campo dei soggetti ammessi a partecipare alla gara. Infatti una tale interpretazione va ben oltre la legittima richiesta dell'Amministrazione appaltante di individuare un soggetto esperto e competente ma si traduce nel riconoscimento e nella perpetuazione di pochissime posizioni dominante nel mercato di riferimento e limita, anziché ampliarle, le possibilità di scelta dell'Amministrazione. Possibilità di scelta che l'amministrazione esercita con la valutazione di merito tecnico delle offerte tecniche. Tale considerazione si somma anche al fatto che l'amministrazione appaltante pone già ulteriori vincoli

restrittivi alla partecipazione richiedendo ai concorrenti sia il possesso della certificazione di qualità ai sensi della UNI EN ISO 9001:2000 conseguita da almeno un biennio nonché l'appartenenza ad associazioni di categoria specifiche. Mentre la richiesta di certificazione ISO risulta essere una legittima richiesta a garanzia della stazione appaltante, quella relativa alle associazioni di categoria risulta incomprensibile poiché la tipologia di attività svolte è risultante dall'oggetto sociale e dalla dimostrabilità e dalla quantità delle stesse ancorché dalla volontaria iscrizione ad una associazione di categoria. Si ritiene a nostro avviso che tali requisiti si configurino come manifestamente sproporzionati e di per sé inadeguati a garantire la qualità e la correttezza del servizio richiesto, bensì a precludere la più ampia partecipazione alla gara come invece prevede una procedura aperta. Premesso che il concetto di "servizi analoghi" non può evidentemente identificarsi con il concetto di "servizi identici", si invita pertanto codesta amministrazione a riconsiderare la risposta fornita addivenendo ad una interpretazione più estesa del concetto di servizi analoghi. Si rammenta a tale scopo che l'art. 2 del codice dei contratti pubblici ha positivamente previsto che l'affidamento dei contratti pubblici debba avvenire nel rispetto del principio della libera concorrenza, principio che rischia di venire meno quando i requisiti tecnici richiesti ai concorrenti vengono definiti in termini eccessivamente restrittivi e discriminatori riducendo pertanto l'ambito dei soggetti che possono concorrere alla gara.

RISPOSTA Con riferimento al requisito relativo *al fatturato specifico in servizi analoghi a quello oggetto di gara* si precisa che per servizi analoghi devono intendersi tutti i servizi assimilabili a quello oggetto dell'appalto e quindi non solo i servizi di comunicazione relativi alla raccolta differenziata, ma anche e più in generale quelli di comunicazione relativi al ciclo integrato dei rifiuti.

N.B. La presente risposta sostituisce quella fornita al primo quesito riportato. Per quanto concerne invece l'iscrizione ad associazioni di categoria nell'ambito della comunicazione si rileva che l'individuazione dei requisiti di partecipazione da parte della Stazione appaltante rappresenta un'attività discrezionale ed è sindacabile solo nel caso in cui le sue determinazioni siano affette da evidente irrazionalità. Nella specie, di contro, il requisito richiesto non solo non è irrazionale, in quanto attiene precipuamente all'oggetto della gara, ma non è nemmeno sproporzionato atteso l'elevato numero di associazioni di categoria alle quali è possibile iscriversi. Ciò con l'ulteriore e doverosa avvertenza che il bando non richiede nemmeno che i concorrenti siano iscritti da un numero minimo di anni.

QUESITO: in relazione al possesso del requisito di cui all'art. 6 punto 5) del CSA: "Dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000 di aver sviluppato nel corso degli ultimi tre esercizi finanziari (2006/2008) un fatturato globale non inferiore a € 3.000.000, ed un fatturato specifico, in servizi analoghi a quelli oggetto di gara, non inferiore a € 1.500.000, si chiede se esso può essere soddisfatto dall'istituto dell'avvalimento di cui agli art. 49 e 50 del D. Lgs 163/2006.

RISPOSTA: Sì, è possibile ricorrere all'istituto dell'avvalimento, anche se non espressamente previsto dal bando di gara, nei limiti e secondo le modalità di cui all'art. 49 del D. Lgs. 163/2000.
